

RISARCIMENTO DEL DANNO (in genere)

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 11287 del 29 aprile 2025

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Principio di integralità del risarcimento del danno non patrimoniale - Contenuto - Fattispecie.

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

Il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso, nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, e nella relativa, reciproca dimensione speculare, oltre che nel senso che al danneggiato va riconosciuto tutto quanto è suo diritto conseguire, anche in quello della illegittimità di un ingiustificato arricchimento conseguente ad una pronuncia giurisdizionale che gli riconosca una somma maggiore di quella a lui dovuta. (Fattispecie in tema di transazione non contestata nell'an dal danneggiato e da questi stipulata con altro coobbligato solidale del danneggiante, illegittimamente condannato a risarcire l'intera somma riconosciuta al soggetto leso, senza che il giudice di merito abbia operato la pur dovuta detrazione di quanto già riscosso da quest'ultimo per effetto della convenzione transattiva, a prescindere da un eccepito effetto espansivo della transazione medesima da parte del coobbligato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223 Massime precedenti Vedi: N. 8532 del 2020 Rv. 657813-02

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 8839 del 03 aprile 2025

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Risarcimento per equivalente - Stima e determinazione del danno - Criteri applicabili - Vigenti al momento della liquidazione - Necessità - Sopravvenienza di nuovi criteri - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle a

punti del Tribunale di Roma in uso alla data di emissione della sentenza, anziché quelle vigenti alla data, antecedente, del versamento spontaneo dell'intero massimale da parte della compagnia agli eredi della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 5013 del 2017 Rv. 643140-01 Massime precedenti Vedi: N. 8352 del 2025 Rv. 674236-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 8758 del 02 aprile 2025

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno da lucro cessante - Prova - Nesso causale e pregiudizio effettivo - Necessità - Fattispecie.

Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056 Massime precedenti Vedi: N. 11968 del 2013 Rv. 626250-01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 341 dell'08 gennaio 2025

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Risarcimento del danno - Liquidazione equitativa - Potere discrezionale del giudice di merito - Contenuto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno, **il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità**, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 24070 del 2017 Rv. 645831-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 31684 del 09 dicembre 2024

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI Danno patrimoniale per spese di assistenza - Natura - Danno emergente - Conseguenze - Liquidazione - Durata presumibile dell'esborso - Necessità.

Il pregiudizio patrimoniale futuro consistente in una spesa da sostenersi periodicamente vita natural durante (nella specie, per l'assistenza personale del danneggiato) **è un danno emergente**, di modo che la relativa liquidazione, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve rapportarsi al numero di anni per i quali è prevedibile che verrà sopportato l'esborso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223 Massime precedenti Vedi: N. 13881 del 2020 Rv. 658310-02, N. 11393 del 2019 Rv. 653799-01, N. 13727 del 2022 Rv. 666261-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 31684 del 09 dicembre 2024

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno da lesioni di non lieve entità - Liquidazione - Tetto massimo dell'incremento ex art. 138, comma 3, c.ass., come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 124 del 2017 - Ambito di applicazione - Danno biologico - Limitazione - Sussistenza - Danno morale - Liquidazione autonoma - Criteri.

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

L'incremento fino al 30% stabilito dall'art. 138, comma 3, c.ass., ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione con riferimento al danno morale, il quale, ricorrendone le condizioni, dev'essere liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 2 lett. E CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056 Massime precedenti Vedi: N. 7892 del 2024 Rv. 670461-01, N. 2433 del 2024 Rv. 670063-02

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 31684 del 09 dicembre 2024

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Danno patrimoniale per spese di assistenza - Indennità di accompagnamento - Detrazione - Necessità - Somme future - Estensione - Condizioni.

Dall'ammontare del **risarcimento del danno patrimoniale** corrispondente alle spese di assistenza devono essere **sottratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento**, anche laddove non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili sulla scorta dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 41 Massime precedenti Vedi: N. 8866 del 2021 Rv. 660994-01, N. 22331 del 2022 Rv. 667615-01, N. 7345 del 2022 Rv. 664249-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 31684 del 09 dicembre 2024

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Perdita totale della capacità lavorativa conseguente ad illecito - Danno patrimoniale futuro - Liquidazione - Parametro dell'aspettativa di vita media - Applicazione - Necessità.

Il danno patrimoniale futuro correlato alla totale perdita della capacità lavorativa in conseguenza dell'illecito va liquidato facendo riferimento al parametro dell'aspettativa di vita media del soggetto danneggiato e non già di quella, inferiore, eventualmente accertata in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223 Massime precedenti Vedi: N. 26118 del 2021 Rv. 662498-02

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 31681 del 09 dicembre 2024

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno alla salute - Liquidazione - Criteri di legge o tabellari - Personalizzazione in aumento - Condizioni e limiti.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) **può essere incrementata dal giudice**, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 32 Massime precedenti Conformi: N. 5865 del 2021 Rv. 660926-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 30461 del 26 novembre 2024

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Lesione di interessi costituzionalmente tutelati - Valutazione delle conseguenze subite dal danneggiato nella sfera morale e delle conseguenze incidenti sul piano dinamico-relazionale - Necessità - Conseguenze - Autonomia risarcibilità.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente **valutare**, sul piano della prova, **tanto l'aspetto interiore del danno** (c.d. danno morale), **quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana** (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamicorelazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 19 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 901 del 2018 Rv. 647125-02 Massime precedenti Vedi: N. 9006 del 2022 Rv. 664553-01, N. 4878 del 2019 Rv. 653138-01, N. 23469 del 2018 Rv. 650858-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 29486 del 15 novembre 2024

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno da inadempimento contrattuale - Mancato guadagno - Portata - Valutazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, **presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta**, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, affermata la responsabilità professionale per negligente svolgimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione

alla costruzione di 11 autorimesse, delle quali era stata ordinata la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata vendita delle autorimesse in carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui si componeva detto danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226 Massime precedenti Conformi: N. 5613 del 2018 Rv. 647991-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 26736 del 15 ottobre 2024

RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. - Pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Costituisce presupposto della solidarietà risarcitoria, ex art. 2055, comma 1, c.c., un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti; di conseguenza, si esula dalla solidarietà in presenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - in relazione ad infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura, di proprietà in parte del condominio e in parte del Comune, soggetto estraneo al giudizio - aveva liquidato il solo danno riconducibile ai beni di proprietà del primo, senza accertare se l'evento dannoso fosse unico oppure dipeso da autonome sequenze causali, riferibili al predetto ente comproprietario, ciascuna causativa di danni distinti e autonomamente identificabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055 com. 1 Massime precedenti Vedi: N. 286 del 2015 Rv. 633953-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 23804 del 04 settembre 2024

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Concorso del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Criteri di valutazione - Fattispecie.

Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel determinare il concorso di colpa di

una vittima di un sinistro stradale per mancato uso delle cinture di sicurezza, si era limitata a prendere in esame solo l'entità dei danni subiti, senza comparare la gravità delle rispettive colpe).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 4770 del 2023 Rv. 666764-01, N. 2433 del 2024 Rv. 670063-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 21045 del 27 luglio 2024

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno da perdita di chance - Nozione e caratteri - Fattispecie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato.

Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella **condizione di insuperabile incertezza eventistica** che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale. (Nella specie, relativa alla responsabilità professionale di un avvocato per essersi tardivamente costituito in una controversia locatizia, la S.C. ha escluso che si vertesse nell'ambito del danno da perdita di chance, perché - essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente - si ricadeva nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell'interesse avuto di mira dal creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226 Massime precedenti Vedi: N. 24050 del 2023 Rv. 668589-01, N. 3824 del 2024 Rv. 670112-01, N. 2261 del 2022 Rv. 663862-02, N. 26851 del 2023 Rv. 668759-04

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 20894 del 26 luglio 2024

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione del danno biologico cd. differenziale - Causalità giuridica - Criteri - Liquidazione - Fattispecie - Fattispecie.

La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, **va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.**, convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello

corrispondente al grado di invalidità preesistente, **fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa**, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico differenziale, operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 e, dunque, muovendo dal punto 0).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 26851 del 2023 Rv. 668759-02

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 20871 del 26 luglio 2024

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criteri - Parametro di natura quantitativa collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso - Successivo adeguamento con riferimento a fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - Necessità - Fattispecie.

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso **e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi**, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva escluso che la società opponente avesse dimostrato la lamentata lesione della propria immagine e reputazione commerciale, sul rilievo che la stessa non avesse prodotto in giudizio i propri bilanci, non considerando che questi ultimi sono destinati ad esporre solo dati di carattere economicopatrimoniale, ma non sono di per sé significativi del pregiudizio non patrimoniale lamentato dalla società istante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226 Massime precedenti Conformi: N. 28429 del 2023 Rv. 668947-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 20661 del 24 luglio 2024

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno morale - Autonomia e successività rispetto al danno biologico - Non immediata percezione e conoscenza ad opera

delle parti contrapposte al danneggiato - Diversa considerazione degli oneri di allegazione - Rilevanza delle massime di esperienza.

La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, **ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato**; la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fonderne il convincimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 901 del 2018 Rv. 647125-01

Cass. Civ. Sez. 3 – Ordinanza n. 12760 del 09 maggio 2024

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO
Responsabilità contrattuale - Nesso di causalità materiale - Assorbimento nell'inadempimento - Interpretazione - Irrilevanza del nesso di causalità - Esclusione - Onere della prova - Contenuto - Ragioni - Fattispecie.

In tema di **risarcimento del danno da responsabilità contrattuale**, la **previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento**, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 2114 del 2024 Rv. 670013-01, N. 20904 del 2013 Rv. 628993-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 577 del 2008 Rv. 600903-01, N. 13533 del 2001 Rv. 549956-01

Cass. Civ. Sez. 3 – Sentenza n. 36357 del 29 dicembre 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
Condotta colposa del danneggiato - Contenuto - Fattispecie.

Il concorso della vittima nella causazione del danno può derivare dalla violazione non solo di specifici obblighi di legge ma **anche di regole di ordinaria prudenza**. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a un gravissimo incidente occorso ai passeggeri di un natante d'altura nel corso di un giro di prova, aveva escluso la responsabilità concorrente degli stessi per non aver indossato i giubbini di salvataggio, in base al mero rilievo dell'assenza di un corrispondente obbligo e senza considerare se il relativo utilizzo non rispondesse a canoni di ordinaria prudenza, tenuto conto dell'elevatissima velocità notoriamente raggiunta da tale tipo di imbarcazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 7515 del 2018 Rv. 648304 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 11095 del 2020 Rv. 658149 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 – Ordinanza n. 33276 del 29 novembre 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Lesione di interessi inerenti la persona costituzionalmente protetti - Condizioni - Fattispecie.

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Costituzione art. 2 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 Massime precedenti Conformi: N. 29206 del 2019 Rv. 655757 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 5271 del 2023 Rv. 666811 - 01, N. 17383 del 2020 Rv. 658718 - 01, N. 28244 del 2023 Rv. 669063 - 01, N. 12143 del 2016 Rv. 640214 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 – Ordinanza n. 32898 del 27 novembre 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Domanda volta alla condanna all'eliminazione della causa del pregiudizio e delle sue conseguenze - Risarcimento in forma specifica - Distinzione dall'azione di adempimento e dall'esecuzione forzata.

La domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere, **si distingue sia dall'azione di adempimento** (che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempito o inesattamente adempito, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare (che costituisce lo strumento di attuazione coattiva di un diritto già accertato in sede di cognizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2931, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 612
CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 39 del 1978 Rv. 389329 - 01, N. 12964 del 2005 Rv. 581806 - 01, N. 23291 del 2021 Rv. 662144 - 01, N. 8140 del 2004 Rv. 572417 - 01, N. 9728 del 1993 Rv. 483845 - 01, N. 7529 del 2003 Rv. 563105 - 01, N. 14599 del 2004 Rv. 575153 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 – Sentenza n. 28429 dell'11 ottobre 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criteri - Parametro di natura quantitativa collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso - Successivo adeguamento con riferimento a fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui – Necessità.

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale (nella specie, di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell'infedele esercizio delle funzioni di un proprio organo), **è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa**, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso **e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi**, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226 Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2023 Rv. 668180 - 02, N. 18795 del 2021 Rv. 661913 - 01, N. 12929 del 2007 Rv. 597309 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 25712 del 04 settembre 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Art. 1227 c.c. - Applicabilità alla responsabilità extracontrattuale - Sussistenza - Non uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore - Onere della prova a carico del debitore - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di **concorso del fatto colposo del danneggiato** nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - **la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni** dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, **deve essere fornita dal debitore-danneggiante** che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che - in violazione del suddetto riparto dell'onere probatorio - aveva fondato un concorso di colpa del cliente sull'asserita negligente custodia di codici numerici, pur accertando, contestualmente, che la banca aveva dato esecuzione a quattro ordini di bonifico ravvicinati, su di un conto da anni non movimentato e senza svolgere ulteriori accertamenti, nonostante la macroscopica difformità delle firme ivi apposte rispetto allo "specimen" in possesso dell'istituto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056 Massime precedenti Conformi: N. 4954 del 2007 Rv. 596379 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 24659 del 2016 Rv. 642136 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 25438 del 29 agosto 2023

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Decreto di archiviazione in sede penale – Giudizio civile risarcitorio - Autonoma valutazione del fatto - Necessità - Conseguenze in tema di individuazione del termine di prescrizione.

Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 6858 del 2018 Rv. 647954 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 24726 del 17 agosto 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Azione risarcitoria per pregiudizio a posizione di diritto soggettivo - Diffida ex art. 25 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Condizione di proponibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in ambito comunitario.

L'art. 25 del d.P.R. n. 3 del 1957 - che impone la previa diffida all'impiegato e all'Amministrazione, ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria per omissione di atti o di operazioni dovute per legge o per regolamento da parte del pubblico impiegato - **non trova applicazione in caso di tutela di un diritto soggettivo** (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività della condizione di procedibilità riguardo ad un'azione risarcitoria proposta per l'omesso riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in ambito comunitario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 25 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11404 del 2003 Rv. 565342 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 24691 del 16 agosto 2023

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Diffamazione - Diritto al risarcimento del danno morale - Decorrenza della prescrizione - Momento di commissione dell'illecito - Esclusione - Momento della conoscenza dell'illecito da parte del danneggiato.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 20609 del 2011 Rv. 619989 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 24050 del 07 agosto 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Perdita di "chance" - Nozione - Fondamento - Onere probatorio - Concreta probabilità di raggiungimento del risultato sperato - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno, la **"chance"** è **integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita**, distinta dal risultato perduto, è **risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile**

di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di un contratto di telesorveglianza satellitare di un veicolo - per avere tardivamente avvisato del furto la proprietaria impedendo di attivare così il blocco del motore da remoto - che aveva posto a carico dell'attrice l'onere di provare che, se la debitrice fosse stata adempiente, avrebbe avuto concrete probabilità di recupero dell'auto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226 Massime precedenti Vedi: N. 28993 del 2019 Rv. 655791 - 01, N. 2261 del 2022 Rv. 663862 - 02, N. 25886 del 2022 Rv. 665403 - 01, N. 6488 del 2017 Rv. 643410 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 23927 del 07 agosto 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi.

La **liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore**, ove il debitore abbia pagato un **acconto** prima della quantificazione definitiva, **deve avvenire: a)** rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); **b)** detraendo l'acconto dal credito; **c)** calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056 Massime precedenti Conformi: N. 16027 del 2022 Rv. 664900 - 01 Massime precedenti Difformi: N. 6357 del 2011 Rv. 617188 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 25817 del 2017 Rv. 646459 - 03, N. 1712 del 1995 Rv. 490480 - 0

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 23123 del 28 luglio 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Criterio di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito - Fondamento ed Effetti - Responsabilità contrattuale - Applicabilità - Fattispecie.

La **c.d. "compensatio lucri cum damno"** opera, nell'ambito della struttura dell'illecito (anche) contrattuale, sul piano della causalità giuridica, come strumento

di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito. (Nella specie, relativa alla responsabilità professionale derivante dall'inadempimento di un contratto di consulenza fiscale, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva operato la "compensatio lucri cum damno" tra il danno corrispondente all'importo delle sanzioni comminate alla società contribuente e il vantaggio da quest'ultima conseguito in ragione del risparmio di imposta ottenuto per due annualità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 16702 del 2020 Rv. 658612 - 01, N. 9003 del 2023 Rv. 667243 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 22277 del 25 luglio 2023

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE)
Inadempimento - Risarcimento del danno - Rapporti con l'azione di risoluzione del contratto.

La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453 Massime precedenti Conformi: N. 11103 del 2004 Rv. 573580 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 20345 del 14 luglio 2023

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Ente collettivo - Danno non patrimoniale - Danno da lesione della reputazione - Configurabilità - Fattispecie.

In materia di **responsabilità civile**, anche nei confronti degli **enti collettivi** è configurabile **il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione** - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - **di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione**. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di

una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 19551 del 2023 Rv. 668139 - 01, N. 20643 del 2016 Rv. 642923 - 02

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 19551 del 10 luglio 2023

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Persona giuridica - Danno non patrimoniale - Danno all'immagine e alla reputazione commerciale - "In re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Presunzioni - Idoneità - Fattispecie.

In tema di **risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche**, il **pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità** costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", **deve essere oggetto di allegazione e di prova**, anche tramite **presunzioni semplici**. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di **prova del danno conseguenza** per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 34026 del 2022 Rv. 666153 - 01, N. 20643 del 2016 Rv. 642923 - 02

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 19149 del 06 luglio 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Pubblica Amministrazione - Condotte illecite del dipendente - Nesso di occasionalità necessaria fra la condotta del dipendente agente e le funzioni da questo esercitate - Responsabilità dell'Ente - Sussistenza - Responsabilità del dipendente agente - Sussistenza - Azione di regresso - Ammissibilità.

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI In genere.

La responsabilità della P.A., verso i terzi danneggiati, per il fatto illecito del proprio dipendente, che sorge in presenza di un nesso di occasionalità necessaria fra la condotta del dipendente agente e le funzioni da questo esercitate, **non esclude mai la responsabilità del dipendente stesso**, in capo al quale resta, se del caso, **la facoltà di agire in via di regresso ex art. 1299 c.c.** verso l'Ente preponente, allo scopo di ripartire la responsabilità in ragione delle eventuali rispettive colpe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2049, Costituzione art. 28 Massime precedenti Vedi: N. 16512 del 2017 Rv. 644819 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13246 del 2019 Rv. 654026 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 19063 del 05 luglio 2023

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Obbligazione risarcitoria da fatto illecito - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Oneri probatori - Ricorso a criteri presuntivi - Ammissibilità - Fattispecie.

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al **quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio** derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; **la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure"**, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1284 com. 1 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 36878 del 2021 Rv. 663090 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 7966 del 2020 Rv. 657571 - 01, N. 61 del 2023 Rv. 666489 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 16631 del 12 giugno 2023

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Risarcimento del danno per responsabilità professionale - Prescrizione - Decorrenza - Percezione esterna dell'esistenza del danno risarcibile - Necessità - Criteri - Diligenza esigibile dal danneggiato - Fattispecie in tema di attività notarile.

In tema di **azione risarcitoria per responsabilità professionale**, ai fini dell'individuazione del **momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale**, si deve avere riguardo all'esistenza di un **danno risarcibile** ed al suo **manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato** alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilità di un notaio per aver rogato una compravendita trascurando l'inidoneità della procura adoperata dal venditore a superare i vizi derivanti da un conflitto di interessi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il termine di prescrizione decorrente dal momento in cui alla parte contrattuale che si riteneva danneggiata era stato notificato atto di citazione finalizzato all'annullamento del menzionato contratto traslativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176
Massime precedenti Conformi: N. 22059 del 2017 Rv. 646018 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 14644 del 25 maggio 2023

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Reati avvinti dal vincolo della continuazione - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Dalla consumazione dei singoli reati - Esclusione - Dalla cessazione della continuazione - Sussistenza.

La prescrizione del diritto al **risarcimento del danno derivante da più reati avvinti dal vincolo della continuazione** decorre **dalla data di cessazione della continuazione** e non già da quella di consumazione degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185 com. 2 Massime precedenti Vedi: N. 11190 del 2022 Rv. 664506 - 01, N. 33772 del 2019 Rv. 656279 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 14209 del 23 maggio 2023

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Immissioni provenienti da area pubblica – Responsabilità della P.A. – Sussistenza – Fondamento – Condanna al risarcimento del danno e all'inibitoria – Ammissibilità – Incidenza sul potere discrezionale della P.A. – Esclusione – Ragioni.

La **Pubblica Amministrazione**, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - **è responsabile** dei **danni** conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata **da immissioni provenienti da aree pubbliche**, potendo conseguentemente essere **condannata al risarcimento del danno**, così come al **"facere"** necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23436 del 2022 Rv. 665277 - 01, N. 21993 del 2020 Rv. 659163 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 10686 del 20 aprile 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Danni riportati da veicolo a seguito di sinistro stradale - Eccessiva onerosità - Possibilità di ordinare ex art. 2058 c.c. il risarcimento per equivalente - Valutazione - Entità dei costi e locupletazione del danneggiato - Necessità - Liquidazione - Criterio.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., **la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi**, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223 Massime precedenti Vedi: N. 4034 del 1975 Rv. 378330 - 01, N. 10196 del 2022 Rv. 664460 - 01, N. 27546 del 2017 Rv. 646470 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 9883 del 13 aprile 2023

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Prescrizione relativa ai fatti illeciti costituenti reato - Istituti della sospensione e interruzione della prescrizione relativi al reato - Azione civile esercitata in sede penale - Applicabilità - Giudizio civile per il risarcimento dei danni - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 11190 del 2022 Rv. 664506 - 01, N. 2694 del 2021 Rv. 660396 - 01, N. 5009 del 2009 Rv. 607109 - 01, N. 4683 del 2020 Rv. 656911 - 03 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1479 del 1997 Rv. 502506 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 9744 del 12 aprile 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Liquidazione equitativa – Presupposti – Onere della prova incombente sulla parte – Contenuto – Fattispecie.

La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, **il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi** e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al condominio, in assenza di prova di tale pregiudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2097 Massime precedenti Conformi: N. 4534 del 2017 Rv. 643131 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 4310 del 2018 Rv. 647811 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 9003 del 30 marzo 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" "Compensatio lucri cum damno" - Presupposti - Dipendenza di danno e vantaggio dallo stesso atto - Necessità - Fattispecie.

La "compensatio lucri cum damno" opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo

e sia ad esso collegato da un **identico nesso causale**. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il risarcimento del danno occorso a un immobile in conseguenza di un incendio sviluppatosi dal fondo confinante, aveva escluso si potesse tener conto del vantaggio derivante dalla vendita del bene, in corso di causa, per un prezzo superiore al suo valore di mercato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056 Massime precedenti Vedi: N. 16702 del 2020 Rv. 658612 - 01, N. 1302 del 1975 Rv. 374810 - 01, N. 26757 del 2020 Rv. 659865 - 04

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 7923 del 20 marzo 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Trasferimento di competenze tra enti pubblici - Risarcimento dei danni causati da illecito permanente per effetto di condotta iniziata prima del trasferimento - Portata del fenomeno successorio - Conseguenze in tema di legittimazione passiva e di decorso del termine di prescrizione – Fattispecie.

Nell'ipotesi **di trasferimento di competenze tra enti pubblici**, la legittimazione passiva dell'**ente cedente**, rispetto alla domanda di **risarcimento dei danni causati da illecito permanente**, sussiste in relazione ai **fatti verificatisi anteriormente al trasferimento di funzioni** ove si sia verificato un fenomeno successorio che non incida su detta legittimazione in relazione alle richiamate condotte; in tal caso, peraltro, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza, che si verifica al momento in cui, intervenendo la sostituzione di un soggetto ad un altro, ha termine una certa condotta e ne inizia un'altra. (Nella specie, la S.C., in relazione a vicenda in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni arrecati ad un fondo a causa della realizzazione di un porto industriale, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva del predetto Ministero sul presupposto dell'avvenuto trasferimento di funzioni da quest'ultimo alla Regione prima dell'instaurazione del giudizio, senza tuttavia verificare se, nella fattispecie, il legislatore avesse disposto la successione in "universum ius", implicante il trasferimento, in capo al subentrante, dei diritti e degli obblighi facenti capo alla struttura amministrativa cedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 31558 del 2021 Rv. 662764 - 01, N. 8377 del 2016 Rv. 639555 - 01, N. 3314 del 2020 Rv. 656891 - 06 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27183 del 2007 Rv. 601194 - 01, N. 493 del 1999 Rv. 528856 - 0

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 36902 del 16 dicembre 2022

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Responsabilità da fatto illecito - Azione di regresso - Presupposti - Soggetti estranei alla produzione del danno - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità per **illecito extracontrattuale**, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, **il regresso è ammesso**, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, **nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa**, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultino per definizione estranei alla produzione del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, a seguito della **condanna in solido della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Comune di Sarno** a risarcire i familiari di una vittima dell'alluvione del 1998, aveva negato la possibilità, per i primi due soggetti, di agire in regresso contro l'ente territoriale, senza considerare che quest'ultimo, in virtù del principio di immedesimazione organica, era tenuto a rispondere per fatto proprio del danno ingiusto provocato dalla condotta del Sindaco).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055 Massime precedenti Conformi: N. 17763 del 2005 Rv. 584900 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 12957 del 2021 Rv. 661390 - 02 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13246 del 2019 Rv. 654026 - 01